

**COMUNE DI BRONTE**  
PROVINCIA DI CATANIA

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE  
DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E  
DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 117 del 06/07/1994

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 17 luglio 2007

Pubblicato all'Albo Pretorio dal 14 al 29 dicembre 2007

Ripubblicato all'Albo Pretorio dal 2 al 17 gennaio 2008

Entrato in vigore il 18 gennaio 2008



Il Vice Segretario  
Dott.ssa Maria Teresa Sapia

# COMUNE DI BRONTE

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE  
DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE  
PUBBLICHE AFFISSIONI.

## INDICE

### TITOLO I

DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA' E DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

#### CAPO I

##### DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto del regolamento

Art. 2 Ambito di applicazione

Art. 3 Classe del Comune -

#### CAPO II

DEFINIZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI E DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA'

Art. 4 Disciplina generale

Art. 5 Definizione dei mezzi pubblicitari e dei mezzi di supporto

Art. 6 Classificazione delle tipologie pubblicitarie

Art. 7 Disciplina per l'installazione dei mezzi pubblicitari nelle sedi ferroviarie e su beni delle Ferrovie

Art. 8 Disciplina della pubblicità in luoghi pubblici o aperti al pubblico

Art. 9 Disciplina dei mezzi pubblicitari soggetti ad autorizzazione

Art. 10 Obblighi del titolare dell'autorizzazione

Art. 11 Registro delle autorizzazioni

Art. 12 Divieti e limitazioni

Art. 13 Deroghe alle distanze indicate dall'art. 51, comma 4° del D.P.R. 495/92

Art. 14 Rimozione degli impianti abusivi

#### CAPO III

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

Art. 15 Criteri generali del piano

Art. 16 Impianti per le affissioni

Art. 17 Affissioni dirette

#### CAPO IV

CARATTERISTICHE E MODALITA' DI INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI  
SULLE STRADE

Art. 18 Disciplina generale

Art. 19 Dimensione dei mezzi pubblicitari dentro i centri abitati

Art. 20 Posizionamento dei mezzi pubblicitari fuori dei centri abitati

Art. 21 Caratteristiche dei mezzi pubblicitari non luminosi

Art. 22 Caratteristiche dei pubblicitari luminosi

Art. 23 Posizionamento dei mezzi pubblicitari nelle aree di servizio e nelle aree di parcheggio

Art. 24 Mezzi pubblicitari abbinati a servizi

#### CAPO V

PUBBLICITA' TEMPORANEA

Art. 25 Definizione

### TITOLO II

DISCIPLINA DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA', DEL SERVIZIO E DEL  
DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

## **CAPO I**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 26 Applicazione dell'imposta e del diritto

Art. 27 Categoria della località

## **CAPO II**

### **IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'**

Art. 28 Presupposto dell'imposta

Art. 29 Soggetto passivo

Art. 30 Modalità di applicazione dell'imposta

Art. 31 Dichiarazione per pubblicità non soggetta ad autorizzazione

Art. 32 Pagamento dell'imposta

Art. 33 Riscossione coattiva

Art. 34 Rimborsi

Art. 35 Determinazione delle tariffe

Art. 36 Norma di rinvio

Art. 37 Riduzioni ed esenzioni

## **CAPO III**

### **II SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

Art. 38 Finalità

Art. 39 Affissioni, prenotazioni e registro cronologico

Art. 40 Criteri e modalità per l'espletamento del servizio

## **CAPO IV**

### **DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

Art. 41 Tariffe

Art. 42 Riduzioni

Art. 43 Esenzioni

Art. 44 Utilizzo degli spazi di cui all'art. 20, comma 1°, del D.Lgs. 507/93

## **CAPO V**

### **SANZIONI**

Art. 45 Sanzioni amministrative

Art. 46 Sanzioni tributarie, interessi e contenzioso

## **CAPO VI**

### **NORME TRANSITORIE E FINALI**

**Allegato A: elenco delle località, vie, piazze ed altre aree del territorio classificate in categoria speciale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni**





# TITOLO I

## DISCIPLINA DELLA PUBBLICITÀ E DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

### CAPO I

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### **Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

Il presente regolamento disciplina:

- » le modalità di effettuazione della pubblicità e il servizio delle pubbliche affissioni nell'ambito del territorio comunale, a norma del D.Lgs 15 novembre 1993 n. 507 e successive modificazioni e integrazioni.
- » le modalità di effettuazione della pubblicità e del servizio delle pubbliche affissioni sulle strade, ai sensi del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285), del regolamento di esecuzione al C.d.S. (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495) e successive modificazioni e integrazioni.
- » l'imposta Comunale sulla pubblicità e la gestione del servizio.

#### **Art. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE**

Le norme relative alla pubblicità contenute nel presente Regolamento si applicano alla diffusione di messaggi pubblicitari, effettuata attraverso qualsiasi forma di comunicazione visiva o acustica, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che siano da tali luoghi percepibili, nell'ambito del territorio comunale.

L'effettuazione di particolari forme di pubblicità e la installazione, anche temporanea, di impianti pubblicitari nel territorio comunale, deve essere preventivamente autorizzata secondo le disposizioni del presente Regolamento.

Qualora la pubblicità sia effettuata su beni di proprietà comunale, la corresponsione della relativa imposta non esclude il pagamento di eventuali canoni di affitto o di concessione, o il versamento del canone per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche (COSAP), ove applicabile.

#### **Art. 3 CLASSE DEL COMUNE**

Agli effetti dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, il Comune di Bronte appartiene alla IV classe, in base alla popolazione residente al 31.12.2005 che secondo i dati ufficiali ISTAT ammonta a n. 19.147 abitanti.

## CAPO II

### DEFINIZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI E DISCIPLINA DELLA PUBBLICITÀ

#### **Art. 4 DISCIPLINA GENERALE**

Nell'installazione degli impianti e degli altri mezzi pubblicitari e nell'effettuazione delle altre forme di pubblicità e propaganda, devono essere osservate le norme stabilite dalle leggi, dal presente regolamento e dalle prescrizioni previste nelle autorizzazioni concesse dalle autorità competenti.

Gli impianti ed i mezzi pubblicitari non autorizzati preventivamente o installati in violazione alle disposizioni di cui al primo comma, devono essere rimossi in conformità a quanto previsto dall'art. 45 del presente Regolamento.

Le altre forme pubblicitarie non autorizzate preventivamente od effettuate in violazione alle norme di cui al primo comma, devono cessare immediatamente dopo la diffida, verbale o scritta, degli agenti di Polizia Locale.

Si applicano per le violazioni suddette le sanzioni previste negli artt. 45 e 46 del presente Regolamento.

## Art. 5 DEFINIZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI E DEI MEZZI DI SUPPORTO

### DEFINIZIONE MEZZI PUBBLICITARI



**Insegna di esercizio:** Manufatto opaco, illuminato o luminoso, mono o bifacciale, di varie misure, realizzato e supportato con materiali di qualsiasi natura indicante una scritta in caratteri alfanumerici, completato eventualmente da simboli e da marchi, installato nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta e può essere definito "a bandiera" quando non risulta applicato per tutta la sua superficie in aderenza al fabbricato o, comunque, quando il messaggio pubblicitario è posizionato perpendicolarmente o con angolazione rispetto all'asse tangente della strada.

Le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non paralleli al senso di marcia e non aderenti ad un fabbricato devono distare non meno di due metri dal limite della carreggiata, a meno che la loro altezza minima dal suolo non superi i 4.5 metri. Se le insegne sono installate su palo occorre che la parte "a bandiera" sia rivolta in senso opposto alla carreggiata.

Dimensioni massime consentite come definite all'art. 19 comma 3 del presente Regolamento.

le disposizioni relative all'imposta comunale sulla pubblicità ed al diritto sulle pubbliche affissioni introdotte dalla legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002). Modificazioni al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

**Preinsegna:** manufatto bidimensionale, monofacciale o bifacciale, supportato da idonea struttura di sostegno, che riporta una scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento ed eventualmente simbolo o marchio, finalizzato alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una attività commerciale. La preinsegna deve essere posizionata in modo da facilitare il raggiungimento della sede dell'impresa ed installato nel raggio massimo di 5 Km dalla stessa. Non può essere luminosa né per luce propria né per luce indiretta.

La preinsegna deve avere fondo di colore bianco e scritta nera, l'eventuale logo o marchio può essere anche multicolore.

Per ogni struttura sono previste un massimo di n.6 preinsegne aventi dimensione di L.125cm. x H. 25cm.

Qualora l'amministrazione comunale si dotasse di specifico piano generale per l'installazione degli per le preinsegne tutte le ditte autorizzate hanno l'obbligo di adeguare gli impianti a loro autorizzati nei modi e nei tempi che l'Amministrazione comunicherà loro

**Freccia Direzionale:** segnale stradale bidimensionale monofacciale, supportato da idonea struttura di sostegno, che riporta una scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento ed eventualmente simbolo o marchio, finalizzato alla individuazione della sede dove si esercita un'attività industriale, artigianale o direzionale.

Tale segnale deve essere posizionato in conformità a quanto stabilito all'art. 134 comma 5 dal Regolamento di attuazione del Codice della Strada n.495/92.

La freccia direzionale deve avere fondo di colore grigio scuro e scritta gialla, l'eventuale logo o marchio può essere anche multicolore.

Per ogni struttura sono previste un massimo di n.6 frecce direzionali aventi dimensione di L 125cm. x H 25cm.

Qualora l'amministrazione comunale si dotasse di specifico piano generale per l'installazione degli impianti per le frecce direzionali tutte le ditte autorizzate hanno l'obbligo di adeguare gli impianti a loro autorizzati nei modi e nei tempi che l'amministrazione comunicherà loro.

**Cartello stradale:** manufatto bidimensionale di sagoma regolare (rettangolo o quadrato)

mono o bifacciale con superficie non superiore a mq. 6, finalizzato alla diffusione diretta di messaggi pubblicitari o propagandistici; supportato da un'idonea struttura di sostegno, non può essere luminoso né per luce propria né per luce indiretta. Le dimensioni massime consentite sono definite in relazione alla dimensione del supporto porta manifesto.

**Striscione:** elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura (prevalentemente stoffa), privo di rigidità, mancante di superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari, propagandistici o di manifestazioni e spettacoli. Lo striscione posto in opera a scavalco della rete stradale, deve essere installato esclusivamente sugli appositi supporti posti in opera dall'Amministrazione Comunale e individuati nelle planimetrie allegata al

Piano Generale degli Impianti Pubblicitari ed inoltre deve essere ancorato sia sul bordo superiore che su quello inferiore. È consentita l'installazione di striscioni in siti diversi da quelli previsti nel Piano Generale Impianti a condizione che non siano a scavalco della rete stradale. Lo striscione non può essere luminoso né illuminato. Dimensioni massime: base cm. 1000 e altezza cm 140.

**Stendardo N Locandina:** elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura appeso od ancorato ad appositi sostegni debitamente calcolati. Dimensione massima cm 2,00x2,00;

**Targa:** scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio, realizzata e supportata in materiale di qualsiasi natura, installata esclusivamente presso l'ingresso della sede dell'attività a cui si riferisce; è utilizzabile solo su una facciata ed è posta in opera in aderenza alla struttura muraria dell'ingresso. Non può essere luminosa né per luce propria, né per luce indiretta. Dimensione massima cm. 100 x 70 .

**Mezzo pubblicitario pittorico:** manufatto monofacciale, opaco o illuminato, realizzato su telo, pannello o parete, con funzione sia decorativa che pubblicitaria, le cui caratteristiche non siano ripetitive di altra pubblicità tabellare già esposta nel territorio comunale. Dimensione massima cm. 600 x 300.  
Costituiscono altri mezzi pubblicitari i manufatti che, quale conseguenza di nuove normative, di tecnologie avanzate o di specifiche richieste del mercato pubblicitario, non rientrano nelle tipologie elencate nei precedenti punti ivi compresi i segni reclamistici orizzontali.

I mezzi pubblicitari in genere possono essere :

A bandiera, quando non sono collocati per tutta la loro superficie in aderenza al fabbricato, oppure quando, anche se applicati in aderenza, presentino sporgenza superiori a cm. 25 rispetto alla superficie su cui sono installati, e comunque, quando il messaggio pubblicitario è posizionato perpendicolarmente o con angolazione rispetto all'asse tangente la strada.

Rientranti, quando non presentino depressioni rispetto al manufatto sul quale sono installate e comunque senza alterazione dell'estetica architettonica dell'immobile stesso.

I mezzi pubblicitari sono definiti luminosi, quando per luce propria, per luce diretta o per luce indiretta, il messaggio pubblicitario risulti visibile in forma illuminata o luminosa durante le ore notturne. Sono considerati luminosi anche gli impianti caratterizzati dall'impiego di diodi luminosi, lampadine o similari che, mediante controllo elettronico, elettromeccanico, comunque programmato, permettano la diffusione di messaggi pubblicitari anche in forma intermittente o variabile.

**Bacheca:** impianto bifacciale collocato su pali. Dimensione massima cm. 300 x 200.

**Poster:** impianto monofacciale o bifacciale collocato a muro o su pali.

Dimensioni massime di cm. 600x300. Può essere luminoso per luce propria o indiretta..

**Tabella:** quadro monofacciale in lamiera fissato al muro. Dimensioni massime cm.300x200.

**Trespolo o Triade:** impianto trifacciale, collocato su pali. Dimensioni massime per ogni faccia di cm. 140 x 200.

**Pensilina:** struttura di arredo urbano per la copertura delle aree di attesa dei mezzi pubblici, rigidamente vincolata al suolo e completata da spazi finalizzati alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, di dimensione massima cm. 140 x 200. Può essere completata da impianto di illuminazione diretto o indiretto.

**Palina attesa bus:** struttura bifacciale per la segnalazione dei transiti e delle fermate dei mezzi pubblici, può essere posta su palo o a bandiera su muro ed è completata da un unico spazio finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari di dimensione massima cm. 100 x 140. Sull'altro lato dell'impianto sono inserite le informazioni relative ai mezzi pubblici. Non può essere luminosa né per luce propria, né per luce indiretta.

**Orologio N Termometro:** struttura di arredo urbano finalizzato alla fornitura di servizio, su palo o su muro, può essere completata da uno spazio mono o bifacciale atto alla diffusione di messaggi pubblicitari di dimensione massima cm. 70 x 100. Può essere luminosa per luce propria.

**Quadro Turistico:** elemento di arredo urbano caratterizzato dalla presenza di cartografie, piante ed indicazioni utili relative al territorio e alla fruizione di servizi, installato su palo o su parete, può supportare appositi spazi idonei all'esposizione di messaggi pubblicitari. Dimensioni massime (cartografia o pinte incluse) di cm.300x200. Può essere luminoso.

**Transenna parapetonale:** elemento di arredo urbano finalizzato alla fornitura di servizio

quale la delimitazione e la protezione di marciapiedi e spazi ad uso pedonale esso è fissato al suolo, può essere composto da uno o più elementi e da spazi mono o bifacciali predisposti alla diffusione di messaggi pubblicitari aventi dimensione massima cm. 70 x 100. Non può essere luminoso né per luce propria, né per luce indiretta.

Cestino portarifiuti: elemento di arredo urbano su palo finalizzato al servizio di raccolta di piccoli rifiuti può essere completato da un piccolo spazio contenente messaggi pubblicitari di dimensione massima cm. 35x50. Non può essere luminoso né per luce propria, né per luce indiretta.

#### **Art. 6 CLASSIFICAZIONE DELLE TIPOLOGIE PUBBLICITARIE**

Le tipologie pubblicitarie sono classificate in:

**Pubblicità ordinaria** effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi ed altri mezzi ivi compresi i segni orizzontali reclamistici. Sono comprese nella pubblicità ordinaria le affissioni pubbliche e dirette.

**Pubblicità effettuata con veicoli**, o cosiddetta itinerante distinta in:

pubblicità ordinaria con veicoli: pubblicità visiva effettuata per conto proprio od altrui all'interno ed all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofiloltranviarie, di uso pubblico o privato;

pubblicità con veicoli dell'impresa: pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa (*cosiddetti posterbus*) o adibiti ai trasporti per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio.

Per l'effettuazione di pubblicità con veicoli si osservano le disposizioni di cui agli articoli 57 e 59 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

In particolare, per quanto riguarda i **posterbus**, è vietata la sosta prolungata nello stesso sito per oltre un'ora. I siti ove sostare debbono essere preventivamente comunicati all'ufficio Pubblicità e autorizzati dallo stesso di concerto con l'Ufficio di Polizia Municipale. Protraendosi tale sosta oltre l'ora stabilita la stessa dev'essere rimossa o coperta in modo tale da renderla inefficace, ciò per evitare l'insorgere di un'ingiusta situazione di vantaggio della pubblicità itinerante rispetto a quella effettuata con impianti pubblicitari fissi di notevoli dimensioni.

**Pubblicità con pannelli luminosi e proiezioni** effettuata mediante insegne, pannelli od altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine, e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato, in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare. La pubblicità predetta può essere effettuata per conto altrui o per conto proprio dell'impresa, con la differenziazione tariffaria stabilita nel titolo II. La pubblicità con proiezioni è realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose e cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti.

**Pubblicità varia:**

pubblicità con striscioni: effettuata con striscioni, festoni di bandierine od altri mezzi simili che attraversano strade o piazze;

pubblicità da aeromobili: effettuata sul territorio del Comune da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, compresa quella eseguita su specchi d'acqua;

pubblicità con palloni frananti effettuata con palloni frenanti o simili;

pubblicità in forma ambulante: effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari;

pubblicità fonica: effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori o simili.

#### **Art. 7 DISCIPLINA PER INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI NELLE SEDI FERROVIARIE**

L'installazione di mezzi pubblicitari nelle sedi ferroviarie e su beni demaniali o patrimoniali della Ferrovia Circumetnea, di cui alla Legge del 18 marzo 1959 n. 132, è ammessa con l'osservanza delle disposizioni contenute nel Nuovo Codice della Strada (Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 art. 23 comma 5), e nel relativo regolamento di esecuzione e di attuazione, così come modificato dal D.P.R. 16 settembre 1996 n. 610.



## **Art. 8 DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA' IN LUOGHI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO**

La pubblicità effettuata in luoghi pubblici o aperti al pubblico (es. impianti sportivi, centri commerciali, cinema, stazioni di trasporto pubblico, ecc.) e non visibile all'esterno, non è sottoposta alla preventiva autorizzazione comunale ma è tenuta alla presentazione di dichiarazione di pubblicità e al relativo pagamento dell'imposta, ove non esente.

Per quanto riguarda la pubblicità, in qualunque modo realizzata dai soggetti di cui al comma 1 dell'art.90 della legge 27.12.1990. (società dilettantistiche o associazioni sportive dilettantistiche senza fine di lucro) rivolta all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore ai tremila posti, è esente all'imposta di cui al capo I del D.Lgs 507/1993 (Legge 31.3.2005.n.43).

## **Art. 9 DISCIPLINA DEI MEZZI PUBBLICITARI SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE**

Le autorizzazioni al posizionamento e all'installazione dei mezzi pubblicitari definiti nel precedente art. 5, sono rilasciate dal Comune, a cui deve essere presentata domanda su apposito modulo con marca da bollo del valore vigente, corredata della documentazione prevista al successivo terzo comma.

Il rilascio delle autorizzazioni pubblicitarie è effettuato dall'ufficio competente in materia pubblicitaria, previa acquisizione dei **pareri obbligatori e vincolanti** degli uffici di Polizia Locale, Demanio e Patrimonio (ove ricorre il caso) ed Edilizia Privata, e dell'eventuale nulla-osta tecnico dell'ente proprietario della strada, in conformità al quarto comma dell'art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285.

Il soggetto richiedente l'autorizzazione presenta domanda all'Ufficio Protocollo allegando alla stessa la seguente documentazione:

### **per impianti di dimensione uguale e superiore mq. 6,:**

1. denuncia delle strutture con elaborati grafici e calcoli strutturali relativi alla verifica di staticità, il tutto in n. 3 copie ai sensi dell'art. 4 della legge n. 1086 del 5 novembre 1971.
2. n. 3 copie dei bozzetti del mezzo pubblicitario redatti in scala adeguata, con indicati i colori corrispondenti all'originale, il materiale con cui è realizzato, le dimensioni e le altezze dal suolo;
3. Una o più fotografie riportanti l'edificio o il luogo dove è prevista installazione;
4. Una planimetria della zona, con indicata la posizione nella quale si intende collocare il mezzo pubblicitario, nonché le distanze da eventuali altri impianti pubblicitari, incroci stradali, cartelli di segnaletica, ecc. ;
5. ricevuta di versamento dei diritti di istruttoria di **euro 50,00** per rilascio di nulla osta ;
6. dichiarazione di impegno a realizzare gli impianti elettrici in conformità alla Legge 46/90 e alla L.R. 17/2000 e s.m.i. nel caso di impianti pubblicitari luminosi;
7. Dichiarazione contenente traduzione dei messaggi pubblicitari scritti in lingua non italiana. L'Amministrazione Comunale, al fine di verificare quanto dichiarato, si riserva la facoltà di richiedere perizia giurata che attesti quanto dichiarato.
8. Titolo idoneo all'occupazione di suolo pubblico in caso di impianto pubblicitario da installarsi su aree di proprietà Comunale

Per le strutture complesse l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere la presentazione di eventuale pratica edilizia (D.I.A. N Denuncia di Inizio Attività) ai sensi dell'art.3, comma e.3, del D.P.R. 38/2001

Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, se la documentazione prodotta risulta completa, l'autorizzazione viene concessa o negata. Il diniego deve essere motivato. Trascorsi 30 giorni dalla presentazione senza che sia stato emesso alcun provvedimento, il richiedente può procedere all'installazione del mezzo pubblicitario, previo pagamento dell'imposta ove non esente.

L'autorizzazione è personale e non cedibile se non previo consenso l'Amministrazione Comunale.

L'autorizzazione è rilasciata facendo salvi eventuali diritti di terzi, nonché qualsiasi nulla osta od eventuale autorizzazione di competenza di altre autorità o enti (ANAS, Provincia, Regione, FCE, Parco dell'Etna, Parco dei Nebrodi, ecc.)

Non sono soggetti ad autorizzazione gli impianti di superfici massima inferiori o uguali a 1/4 di metro quadro.

**Norme Legislative di Riferimento:**

Art. 23, comma 4 e 5, del Codice della Strada

Comma 4: - La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada nel rispetto delle presenti norme. Nell'interno dei centri abitati la competenza è dei comuni, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale.

Comma 5: - Quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati su una strada sono visibili da un'altra strada appartenente ad ente diverso, la autorizzazione è subordinata al preventivo nulla osta di quest'ultimo. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti lungo le sedi ferroviarie, quando siano visibili dalla strada, sono soggetti alle disposizioni del presente articolo e la loro collocazione viene autorizzata dalle Ferrovie dello Stato S.p.a. previo nulla osta dell'ente proprietario della strada.



**Art. 10 OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE NTERMINE  
VALIDITA'**

Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di :

- verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
- effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza, decoro e funzionalità;
- adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
- provvedere a sue cure e spere alla rimozione dei mezzi pubblicitari in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione all'installazione o all'occupazione di suolo pubblico.

Il venir meno delle condizioni di sicurezza, decoro e funzionalità costituisce causa espressa di revoca.

Ad ogni mezzo pubblicitario autorizzato deve essere applicata la targhetta prescritta dall'art. 55 del D.P.R. n. 495/1992 il tutto a cura e spese del titolare dell'autorizzazione.

L'autorizzazione all'installazione di cartelli o di altri mezzi pubblicitari ha carattere meramente precario e potrà essere revocata dall'Amministrazione Comunale con preavviso di 15 giorni, comunque non prima di un anno dalla data di rilascio della autorizzazione stessa, tranne per motivi di pubblica autorità.

L'autorizzazione/concessione all'installazione di impianti pubblicitari per affissioni dirette ha durata massima di cinque anni dalla data del rilascio. Almeno sei mesi prima della scadenza l'interessato potrà presentare domanda di rinnovo che l'Amministrazione valuterà, a proprio insindacabile giudizio, tenendo conto degli impedimenti dovuti a nuova o diversa viabilità, impatto ambientale, vincoli legislativi o regolamentari che saranno in quel momento in vigore;

Gli impianti autorizzati a seguito della domanda di rinnovo dovranno conformarsi alle prescrizioni dell'Ufficio Arredo urbano.

Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali nonché di striscioni e stendardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le quarantotto ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.

Nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione, diffidato alla rimozione non vi provvedere nel termine assegnatogli, la rimozione stessa avverrà a cura d'ufficio Comunale competente con addebitate delle spese sostenute al soggetto titolare dell'autorizzazione inadempiente.

Qualora l'insegna di esercizio presenti scritte in caratteri non latini, il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di riportare sull'insegna stessa la traduzione in lingua italiana. Detta traduzione, scritta anche con caratteri di dimensioni ridotte ma leggibili, deve inequivocabilmente far comprendere la tipologia merceologica dell'attività stessa.

**Norme Legislative di Riferimento:**

Art.55, del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada:

Comma 1) Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale, sono riportati con caratteri incisi i seguenti dati:

- a) Nome del Comune;
- b) Soggetto titolare;

c) Numero dell'autorizzazione;

d) Progressiva chilometrica del punto di installazione;

e) Data di scadenza dell'autorizzazione.

Per i mezzi pubblicitari per i quali risulti difficoltosa l'applicazione di targhette, è ammesso che i suddetti dati siano riportati con scritte a carattere indelebile.

Comma 2) La targhetta deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su essa riportati.

#### **Art. 11 REGISTRO DELLE AUTORIZZAZIONI**

E' istituito il Registro delle Autorizzazioni Comunali per Impianti Pubblicitari. Tale registro è tenuto a cura dell'Ufficio Comunale Pubblicità, competente al rilascio dell'autorizzazione e nello stesso sono annotate in ordine cronologico le autorizzazioni rilasciate, l'indicazione degli estremi della domanda ed una sommaria indicazione dell'impianto pubblicitario autorizzato.

#### **Art. 12 DIVIETI E LIMITAZIONI**

È vietata l'installazione di mezzi pubblicitari:

Lungo le strade, nell'ambito ed in prossimità di luoghi sottoposti a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche, sugli edifici e nei luoghi di interesse storico ed artistico, su statue, su monumenti, su fontane monumentali, e sugli altri beni di cui alla legge n. 352 del 8 ottobre 1997. Sugli edifici suddetti e sugli spazi adiacenti ad essi può essere autorizzata la posizione di targhe ed altri mezzi di indicazione aventi materiali e stili compatibile con le caratteristiche architettoniche e degli ambienti nel quale sono inseriti;

In posizioni che comportino la copertura visiva di segnaletica stradale, di numeri civici e targhe viarie;

È vietata la pubblicità effettuata a mezzo di luce abbagliante.

È consentita la pubblicità a mezzo di aerei, in occasione di manifestazioni sportive e fieristiche solo negli spazi sovrastanti i luoghi ove si svolgono le manifestazioni stesse loro adiacenze, previa autorizzazione dell'E.N.A.C..

È fatto divieto esporre cartelli indicanti offerte immobiliari, con specifico riferimento a quelli utilizzati comunemente dalle Agenzie Immobiliari, su edifici, recinzioni o altro che non siano oggetto dell'offerta di vendita medesima.

#### **Art. 13 DEROGHE ALLE DISTANZE INDICATE ALL'ART. 51, COMMA 4°, DEL D.P.R. 495/92**

Fermi restando i divieti stabiliti dall'art. 51, comma 3, del D.P.R. n. 495/92 Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, e s.m.i., il Comune dispone le seguenti deroghe relative alle distanze:

##### **Dentro ai centri abitati:**

Distanza minima mt. 20 dagli altri cartelli, mezzi pubblicitari, segnali stradali, intersezioni, attraversamenti pedonali e rotatorie.

Distanza minima di mt. 30 dal punto di tangenza delle curve orizzontali.

##### **Fuori dai centri abitati:**

Nessuna deroga.

#### **Art. 14 RIMOZIONE DEGLI IMPIANTI ABUSIVI**

I mezzi pubblicitari soggetti ad autorizzazione comunale, così come previsto al precedente art. 9 se installati abusivamente devono essere rimossi come indicato all'art. 45 del presente Regolamento.

## CAPO III

### PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI



#### **Art. 15 CRITERI GENERALI DEL PIANO**

Il Piano Generale degli Impianti regola la distribuzione degli impianti pubblicitari all'interno del centro abitato, al fine di razionalizzare il posizionamento dei manufatti sul territorio, nel rispetto delle prescrizioni e dei vincoli imposti dalle vigenti normative. Il Piano indica, altresì, i dettami generali relativamente alle tipologie e alle superfici dei mezzi pubblicitari. La distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale tiene conto della concentrazione demografica ed economica, della tutela ambientale e paesaggistica, e del traffico veicolare.

Il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari è articolato in due parti:

La prima parte determina gli ambiti del territorio comunale nei quali sono localizzati i mezzi pubblicitari.

La seconda parte definisce la localizzazione nel territorio comunale, dei mezzi pubblicitari per le pubbliche affissioni, limitatamente alle aree di competenze comunale.

Per l'installazione dei mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, lungo le strade comunali ed in vista di esse il Piano, osservato quanto stabilito dall'art. 20 del presente Regolamento, individua le località nelle quali, per motivate esigenze di pubblico interesse determinate dalla natura e dalla situazione dei luoghi, il collocamento è soggetto a particolari condizioni o a limitazioni delle dimensioni dei mezzi.

All'interno dei centri abitati, per l'installazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade Comunali, Provinciali, Regionali e Statali od in vista di esse,

#### **il Piano prevede:**

- le caratteristiche delle zone nelle quali può essere autorizzata l'installazione di mezzi pubblicitari e le dimensioni degli stessi.
- le caratteristiche degli edifici sui quali può essere autorizzata l'installazione dei mezzi pubblicitari e le dimensioni massime consentite.
- le tipologie generali di riferimento dei mezzi pubblicitari, compresi quelli luminosi, illuminati o costituiti da pannelli luminosi.

#### **Il piano individua:**

- le zone o aree pubbliche, nei quali può essere autorizzata l'installazione di mezzi pubblicitari;
- i criteri per la localizzazione e le modalità tecniche per la collocazione, in condizioni di sicurezza per terzi di striscioni, stendardi e simili.

#### **Art. 16 IMPIANTI PER LE AFFISSIONI**

In conformità a quanto dispone il terzo comma dell'art. 18 del D.Lgs 15 novembre 1993 n. 507, la superficie degli impianti da adibire ad affissioni non sarà inferiore a mq. 12 ogni mille abitanti.

L'amministrazione Comunale stabilisce il limite massimo di mq. 75 per ogni mille abitanti; la superficie complessiva risultante di mq.1500 sarà ripartita tenendo conto della tutela ambientale e paesaggistica.

Le superfici destinate alle affissioni dirette e comunali sono così ripartite:

Il 10% destinato alle affissioni di manifesti di cui all'art. 20 D.Lgs. n. 507/93 come meglio specificato nel successivo art. 44;

Il 10% destinato alle affissioni di natura istituzionale di cui all'art. 21 D.Lgs. n.507/93 su impianti di proprietà comunale;

Il 40% destinata alle affissioni di natura commerciale, effettuate dal servizio comunale, su impianti di proprietà comunale;

Il 40% destinata all'affissione diretta di natura commerciale effettuata e gestita direttamente dai soggetti privati, su impianti di loro proprietà, comunque diversi dal gestore del servizio come meglio specificato nel successivo art. 17.

Tutti gli impianti di affissione devono attenersi alle tipologie e alle dimensioni previste all'art. 5 del presente regolamento e meglio specificate nel Piano Generale degli Impianti e sono collocati in posizioni che consentono la libera e totale visione e percezione del messaggio pubblicitario da spazi pubblici per tutti i lati che vengono utilizzati per l'affissione. Ciascuno impianto di affissione di proprietà comunale reca, una targhetta con l'indicazione del servizio e il numero dell'impianto.

Qualora si verificano ricorrenti eccedenze od insufficienze di spazi in una o più categorie, rendendo necessario un riequilibrio delle superfici assegnate in relazione alle effettive necessità, è possibile rideterminare la ripartizione degli spazi di cui al secondo comma del presente articolo ogni due anni con deliberazione da adottarsi entro il 31 ottobre/dicembre e che entra in vigore dal primo gennaio dell'anno successivo.

#### **Art. 17 AFFISSIONI DIRETTE**

Le caratteristiche estetiche degli impianti destinati alle affissioni dirette sono stabilite in analogia a quelle per gli impianti destinati alle affissioni comunali e meglio specificate nel Piano Generale degli impianti.

La superficie massima destinata agli impianti per affissioni dirette è quella indicata al precedente all'art. 16 comma 2 lettera d) siano essi installati su proprietà pubblica o privata.

Gli impianti per le affissioni dirette, siano essi collocati su suolo privato o suolo pubblico, saranno soggetti alla presentazione di richiesta di autorizzazione rinnovabile come prescritto all'art. 9 nonché al rispetto delle norme dettate dall'art. 10 del presente regolamento.

### **CAPO IV CARATTERISTICHE E MODALITÀ DI INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI SULLE STRADE**

#### **Art. 18 DISCIPLINA GENERALE**

1. Ai fini dell'applicazione delle presenti norme, un impianto di pubblicità si definisce collocato sulla strada, quando l'installazione dello stesso è effettuata entro i limiti della sede stradale e delle fasce di rispetto della stessa.

2. Si definisce in vista della strada, quando, pur essendo collocato fuori dalle zone precedentemente indicate, l'impianto pubblicitario risulta visibile dalla strada, in base alla distanza di leggibilità per gli alfabeti normali di cui alla Tabella II 16, del regolamento di esecuzione del Codice della Strada

3. E' vietato l'utilizzo di Segnaletica Stradale Pubblicitaria in modo difforme da quanto stabilito nel presente regolamento o nel Piano Generale degli Impianti, in particolare:

- a) è vietata l'apposizione di Segnaletica Stradale Pubblicitaria nelle intersezioni;
- b) è autorizzata l'apposizione di Segnaletica Stradale Pubblicitaria in prossimità delle intersezioni, purché l'impianto non impedisca, anche parzialmente, la visibilità delle stesse;

4. E' vietata altresì l'apposizione di Segnaletica Stradale Pubblicitaria:

- a) nelle zone caratterizzate da edifici di carattere storico;
- b) nelle zone con particolari caratteristiche ambientali o paesaggistiche.

#### **Art. 19 DIMENSIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI DENTRO I CENTRI ABITATI**

All'interno dei centri abitati, tutti i mezzi pubblicitari previsti dall'art. 23 del Codice della strada e definiti nell'art. 5 del presente Regolamento non devono superare la superficie di mq. 6 ad eccezione degli impianti di affissione e degli striscioni.

Le insegne d'esercizio poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza ai fabbricati, possono raggiungere la superficie di 20 mq.; qualora la superficie di ciascuna facciata dell'edificio ove ha sede l'attività sia superiore a 100 mq., è possibile incrementare la superficie dell'insegna di esercizio nella misura del 10% della superficie della facciata eccedente 100 mq. Fino al limite di 50 mq.

#### **Art. 20 POSIZIONAMENTO DEI MEZZI PUBBLICITARI FUORI DAI CENTRI ABITATI**

Per il posizionamento dei mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse, fuori dei centri abitati, si osservano le disposizioni di cui all'art. 51, commi 2, 3, 5 e 6, del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada.

### **Norme Legislative di Riferimento:**

Art. 51, commi 2,3,5 e 6, del Regolamento di Esecuzione al Codice della Strada:-

Comma 2 **N**Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati e dai tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, salvo i casi specifici previsti ai successivi commi, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, è autorizzato ed effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime:

- a) 3 m dal limite della carreggiata;
- b) 100 m dagli altri cartelli o mezzi pubblicitari;
- c) 250 m prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
- d) 150 m dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
- e) 150 m prima dei segnali di indicazione;
- f) 100 m dopo i segnali di indicazione;
- g) 100 m dal punto di tangenza delle curve come definite dall'articolo 3, comma 1, punto 20) del codice;
- h) 250 m prima delle intersezioni;
- i) 100 m dopo le intersezioni;
- l) 200 m dagli imbocchi delle gallerie.

Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. Nel caso in cui, lateralmente alla sede stradale e in corrispondenza del luogo in cui viene chiesto il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari, già esistano a distanza inferiore a 3 m dalla carreggiata, costruzioni fisse, muri, filari di alberi, di altezza non inferiore a 3 mt, è ammesso il posizionamento stesso in allineamento con la costruzione fissa, con il muro e con i tronchi degli alberi. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono, in ogni caso, ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

Comma 3 **N**Il posizionamento dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade ove ne è consentita l'installazione, è comunque vietato nei seguenti punti:

- sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue;
- in corrispondenza delle intersezioni, lungo le curve come definite dall'articolo 3, comma 1, punto 20) del codice e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
- sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°;
- in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati;
- sui ponti e sottoponti ferroviari;
- sui cavalcavia stradali e le loro rampe;
- sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e segnalamento.

Comma 5 **N**e norme di cui ai commi 2 e 4. (comma 4 non riportato nel presente regolamento) e quella di cui al comma 3, lettera c),

non si applicano per le insegne di esercizio, a condizione che le stesse siano collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli in aderenza ai fabbricati esistenti o, fuori dai centri abitati, ad una distanza dal limite di carreggiata non inferiore a 3 m, ed entro i centri abitati, alla distanza fissata dal regolamento comunale, sempreché siano rispettate le disposizioni dell'articolo 23, comma 1, del Codice della Strada.

Comma 6 **L**e distanze indicate ai commi 2 e 4. (comma 4 non riportato nel presente regolamento) ad eccezione di quelle relative alle intersezioni, non sono rispettate per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli, e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati o comunque, fuori dai centri abitati, alla distanza stabilita dal regolamento comunale. Entro i centri abitati, il regolamento comunale fissa i criteri di individuazione degli spazi ove è consentita la collocazione di tali cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e le percentuali massime delle superfici utilizzabili per gli stessi rispetto alle superfici dei prospetti dei fabbricati o al fronte stradale.

### **Art. 21 CARATTERISTICHE DEI MEZZI PUBBLICITARI NON LUMINOSI**

Le caratteristiche dei mezzi pubblicitari non luminosi, dentro e fuori dei centri abitati, sono determinate ai sensi dell'art. 49 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada.

#### **Norme Legislative di Riferimento:**

Art.49 del Regolamento di esecuzione al Codice della Strada:-

Comma 1- i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati nelle loro parti strumentali con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.

Comma 2- le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente sia nei singoli elementi.

Comma 3- qualora le suddette strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentato prima del ritiro dell'autorizzazione di cui all'art.23, comma 4, del codice.

Comma 4- i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari hanno sagoma regolare, che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione

con la segnaletica stradale, specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni. Occorre, altresì, evitare che il colore rosso utilizzato nei cartelli, nelle insegne di servizio e negli altri mezzi pubblicitari costituisca sfondo di segnali stradali di pericolo, di precedenza e d'obbligo, limitandone la percettibilità.

Comma 5- il bordo inferiore dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari, ad eccezione degli impianti pubblicitari di servizio posti in opera fuori dai centri abitati, deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 1,5 m rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente. Il bordo inferiore degli striscioni, delle locandine e degli stendardi, se posizionati al di sopra della carreggiata, sia sulle strade urbane sia sulle strade extraurbane, deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 5,1 m rispetto al piano della carreggiata.

Comma 6- i segni orizzontali reclamistici, ove consentiti ai sensi dell'articolo 51, comma 9, devono essere realizzati con materiali rimovibili ma ben ancorati, nel momento dell'utilizzo, alla superficie stradale e che garantiscano una buona aderenza ai veicoli sugli stessi".

## **Art. 22 CARATTERISTICHE DEI MEZZI PUBBLICITARI LUMINOSI**

Le caratteristiche dei mezzi pubblicitari luminosi, dentro e fuori i centri abitati, sono determinate ai sensi dell'art. 50 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada.

### **Norme Legislative di Riferimento:**

Art. 50 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Strada:-

Comma 1- le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi, per luce propria o per luce indiretta, posti fuori dei centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, non possono avere né luce intermittente, né intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadro, o che comunque provochi abbagliamento.

Comma 2- le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi hanno una sagoma regolare che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell'uso di colori, specialmente del rosso e del verde, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica luminosa specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni. Nel caso di intersezioni semaforizzate, ad una distanza dalle stesse inferiore a 300 m, fuori dai centri abitati, è vietato l'uso dei colori rosso e verde nelle sorgenti luminose, nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari posti a meno di 15 m dal bordo della carreggiata, salvo motivata deroga da parte dell'ente concedente l'autorizzazione.

Comma 3- la croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare farmacie, ambulatori e posti di pronto soccorso.

Comma 4- entro i centri abitati si applicano le disposizioni previste dai regolamenti comunali".

## **Art. 23 POSIZIONAMENTO DEI MEZZI PUBBLICITARI NELLE AREE DI SERVIZIO E NELLE AREE DI PARCHEGGIO**

Il posizionamento dei mezzi pubblicitari nelle aree di servizio e nei parcheggi, è disciplinato ai sensi dell'art. 52 del regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada.

### **Norme Legislative di riferimento**

Art. 52 del regolamento di esecuzione al Codice della Strada:-

Comma 1- nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio possono essere collocati cartelli, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari la cui superficie complessiva non supera l'8% delle aree occupate dalle stazioni di servizio e dalle aree di parcheggio, se trattasi di strade di tipo, C e F e il 3% dalle stesse aree, se trattasi di strade di tipo A e B sempreché gli stessi non siano collocati lungo il fronte stradale, lungo le corsie di accelerazione e decelerazione e in corrispondenza degli accessi. In attesa della classificazione delle strade si applicano le disposizioni dell'art. 2, comma 8. Dal computo della superficie dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari sono esclusi quelli attinenti ai servizi prestati presso la stazione o l'area di parcheggio.

Comma 2- nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio entro i centri abitati, si applicano le disposizioni dei regolamenti comunali.

Comma 3- nelle aree di parcheggio è ammessa, in eccedenza alle superfici pubblicitarie computate in misura percentuale, la collocazione di altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per l'utenza della strada entro il limite di 2 mq per ogni servizio prestato.

Comma 4- in ognuno dei casi suddetti si applicano tutte le disposizioni del codice del presente regolamento."



#### **Art. 24 MEZZI PUBBLICITARI ABBINATI A SERVIZI**

Nel caso di mezzi pubblicitari abbinati a servizi per gli utenti della strada, si applicano le disposizioni di cui all'art. 51, comma 8, e all'art. 52, comma 4, del regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada.

Sono considerati servizi per gli utenti: orologi, pensiline, toponomastica, ecc..

#### **Norme Legislative di riferimento**

*Art. 51, comma 8, del Regolamento di esecuzione al Codice della Strada*

*per gli impianti pubblicitari di servizio costituiti da paline e pensiline di fermata autobus, e da transenne parapetonali recanti uno spazio pubblicitario con superficie inferiore a mq 2, non si applicano, fuori dai centri abitati, le distanze previste dal comma 2, ed entro i centri abitati si applicano le distanze fissate dai regolamenti comunali, semprechè siano rispettate le disposizioni dell'art. 23, comma 1, del codice. Nei centri abitati, la diffusione di messaggi pubblicitari utilizzando transenne parapetonali è disciplinata dai regolamenti comunali, che determinano le dimensioni, le tipologie ed i colori, sia delle transenne che degli spazi pubblicitari nelle stesse inseriti, tenuto conto del circostante contesto storico-architettonico, semprechè siano rispettate le disposizioni dell'art. 23, comma 1, del codice."*

*Art. 52, comma 3, del Regolamento di esecuzione al Codice della Strada* *nelle aree di parcheggio è ammessa, in eccedenza alle superfici pubblicitarie computate in misura percentuale, la collocazione di altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per l'utenza della strada entro il limite di 2 mq per ogni servizio prestato."*

## **CAPO V PUBBLICITÀ TEMPORANEA**

#### **Art. 25 DEFINIZIONE**

E' definita pubblicità temporanea la pubblicità richiesta per un periodo inferiore all'anno ed effettuata con i seguenti mezzi pubblicitari, come di seguito indicati:

- **Striscione;**
- **Locandina o Stendardo;**
- **Segno Orizzontale Reclamistico.**

#### **Norme Legislative di Riferimento:**

*Art.51, comma 10, del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada:*

*"L'esposizione di striscioni è ammessa unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli. L'esposizione di locandine e stendardi è ammessa per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli, oltre che per il lancio di iniziative commerciali. L'esposizione di striscioni, locandine e stendardi è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione o dello spettacolo o della iniziativa a cui si riferisce, oltre che alla settimana precedente ed alle ventiquattro ore successive allo stesso"*

## **TITOLO II DISCIPLINA DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ, DEL SERVIZIO E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

### **CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art. 26 APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA E DEL DIRITTO**

In conformità alle disposizioni del Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e del presente regolamento, la pubblicità esterna è soggetta ad un'imposta e le pubbliche affissioni ad un diritto.

## CAPO II IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

### **Art. 28 PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA**

E' soggetta all'imposta Comunale sulla pubblicità la diffusione di ogni messaggio pubblicitario, effettuata con qualsiasi forma di comunicazione visiva od acustica N diversa da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni N in luoghi pubblici ed aperti al pubblico o che sia percepibile da tali luoghi.

Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione:

- i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura;
- i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato;
- i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

### **Art. 29 SOGGETTO PASSIVO**

Sono tenuti al pagamento dell'imposta sulla Pubblicità:

in via principale i titolari dei mezzi pubblicitari attraverso cui viene diffuso un messaggio pubblicitario;

in solido il soggetto che produce o vende la merce o fornisce i servizi pubblicizzati.

Per i soggetti di cui all'art. 20 del D.Lgs. 507/93 non trova applicazione l'imposta sulla pubblicità.

### **Art. 30 MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA**

L'imposta sulla pubblicità è determinata in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero di messaggi in esso contenuti.

L'imposta per i mezzi polifacciali è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

Le iscrizioni pubblicitarie espresse anche in forma simbolica, non collocate su struttura propria, sono assoggettate all'imposta per la superficie corrispondente all'ideale figura piana geometrica minima in cui sono comprese.

L'imposta per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche è calcolata in relazione alla superficie complessiva determinata in base allo sviluppo del minimo solido geometrico nel quale può essere ricompreso il mezzo.

Le superfici inferiori ad un metro quadrato sono arrotondate, per eccesso, al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.

L'imposta non si applica per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Agli effetti del calcolo della superficie imponibile i festoni di bandierine, i mezzi di identico contenuto pubblicitario e quelli riferibili al medesimo soggetto passivo, purché collocati in connessione fra loro, senza soluzione di continuità e funzionalmente finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio e ad accrescerne l'efficacia, sono considerati come unico mezzo pubblicitario.

La pubblicità ordinaria effettuata mediante locandine da collocare all'esterno od all'interno di locali pubblici od aperti al pubblico, è autorizzata dall'Ufficio Tributi del Comune o, nel caso di gestione del servizio in concessione, da un rappresentante del concessionario, previo pagamento dell'imposta, mediante apposizione di timbro con la data di scadenza dell'esposizione. Quando il collocamento diretto di locandine ha carattere ricorrente il committente deve presentare, con la prescritta dichiarazione, l'elenco completo dei locali nei quali detti mezzi pubblicitari vengono collocati. Quando tale esposizione ha carattere occasionale si prescinde dall'obbligo di presentare l'elenco dei locali. In tal caso l'utente è tenuto a pagare forfettariamente l'imposta nella misura prevista per la categoria speciale per il 35% del totale delle locandine.

L'imposta sulla pubblicità relativa alle affissioni dirette sugli impianti alle stesse destinati, è commisurata alla superficie complessiva di ciascun impianto, calcolata con l'arrotondamento di cui al comma 5, applicato per ogni impianto.

Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo sono sempre applicate alla tariffa base e sono cumulabili. Le riduzioni d'imposta non sono cumulabili.

L'imposta per le fattispecie pubblicitarie previste all'art. 12 commi 1 e agli artt. 3, 13, 14 commi 1 e 3 del D. Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 è dovuta per anno solare di riferimento a cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo d'imposta è quello specificato nelle disposizioni alle stesse relative.

### **Art. 31 DICHIARAZIONE PER PUBBLICITA' NON SOGGETTA AD AUTORIZZAZIONE**

In caso di pubblicità non soggetta ad autorizzazione il soggetto passivo, prima di dare inizio alla pubblicità è obbligato a presentare apposita dichiarazione, su modello predisposto dal Comune, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari.

In tutti gli altri casi si applica quanto previsto all'art. 23 del Regolamento Unico delle Entrate del Comune.



### **Art. 32 PAGAMENTO DELL'IMPOSTA**

Per la pubblicità ordinaria di durata superiore a tre mesi, per la pubblicità effettuata con veicoli e per quella effettuata con pannelli luminosi e proiezioni, l'imposta è dovuta per anno solare di riferimento cui corrisponde un'autonoma obbligazione. Trattandosi di imposta dovuta per anno solare e pertanto non frazionabile, in caso di presentazione di denuncia di cessazione nel corso dell'anno, non è dovuto alcun rimborso per il periodo successivo alla data dell'effettiva cessazione.

Per le altre fattispecie imponibili, il periodo d'imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.

Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare, l'imposta deve essere corrisposta in un'unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a € 1.549,37 (millecinquecentoquarantanove/37).

Il pagamento dell'imposta deve essere eseguito mediante versamento sul conto corrente postale intestato al Comune ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario.

### **Art. 33 RISCOSSIONE COATTIVA**

La riscossione coattiva dell'imposta si effettua tramite ruoli, secondo le disposizioni di cui al D.P.R. n. 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dal D.Lgs. n. 46/1999 se affidati ai concessionari della riscossione di cui al D.P.R. n. 119/1999, ovvero con ingiunzione fiscale se affidata ai soggetti di cui all'articolo 52 del D.Lgs. 446/97.

I termini per la riscossione coattiva sono quelli previsti all'articolo 9 comma 5 del D.Lgs. n. 507/93.

### **Art. 34 RIMBORSI**

1. Entro il termine di due anni decorrenti dal giorno in cui è stato effettuato il versamento, ovvero quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può:

chiedere la restituzione delle somme versate e non dovute mediante apposita istanza e il Comune o il concessionario vi provvede entro il termine di 90 giorni;

nei termini di versamento dell'imposta, detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze d'imposta degli anni precedenti;

Con Sentenza 7 maggio 2007, n. 10336 la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito agli acconti d'imposta affermando che il termine di decadenza per la presentazione dell'istanza di rimborso, decorre dalla data di versamento del saldo, nel caso in cui il relativo diritto derivi da una eccedenza anticipatamente corrisposta rispetto all'ammontare del tributo che risulta in quel momento complessivamente dovuto, oppure decorre dal giorno del singolo versamento, nel caso in cui già al momento della loro effettuazione gli acconti risultino non dovuti.

### **Art. 35 DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE**

Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate con le modalità e nei termini fissati dalla normativa vigente.

### **Art. 36 NORMA DI RINVIO**

Il D.Lgs. 507/93 e successive modifiche e integrazioni disciplina la pubblicità ordinaria (art. 12) la pubblicità effettuata con veicoli (art. 13), la pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni (art. 14), la pubblicità varia (art. 15) le riduzioni e le esenzioni (artt. 16 e 17) le cui disposizioni s'intendono qui riportate come da testo vigente. La suddetta legislazione è integrata dalla normativa regolamentare contenuta nell'articolo seguente.

### **Art. 37 RIDUZIONI ED ESENZIONI**

I requisiti soggettivi di cui alla lettera a) dell'articolo 16 del D.Lgs. 507/93 e successive modifiche e integrazioni, sono autocertificati dal soggetto passivo secondo la normativa vigente. Il funzionario responsabile del tributo provvederà ad effettuare gli opportuni controlli e se necessario invita il soggetto passivo alla presentazione della documentazione necessaria alla verifica dei requisiti.

I requisiti oggettivi di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 16 del D.Lgs. 507/93 e successive modifiche e integrazioni, sono per quanto possibile, verificati direttamente dal funzionario responsabile del tributo attraverso l'esame dei mezzi pubblicitari o dei loro facsimili. Quando ciò non sia possibile o sussistano incertezze in merito alla finalità del messaggio pubblicitario, il soggetto passivo autocertifica la corrispondenza delle finalità delle manifestazioni, festeggiamenti e spettacoli alle norme che danno diritto alla riduzione d'imposta.

### CAPO III

## II SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

#### **Art. 38 FINALITA'**

Il Comune, a mezzo del servizio delle pubbliche affissioni assicura l'affissione negli appositi impianti a ciò destinati, di manifesti costituiti da qualunque materiale idoneo, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica e di messaggi diffusi nell'esercizio di attività commerciali.

I manifesti aventi finalità istituzionali, sociali, comunque, prive di finalità economiche sono quelli pubblicati dal Comune e, di norma, quelli per i quali l'affissione è richiesta dai soggetti e per le finalità di cui all'art. 20 e 21 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507.

La collocazione degli impianti destinati alle affissioni di cui ai precedenti commi deve essere idonea per assicurare ai cittadini la conoscenza di tutte le informazioni relative all'attività del Comune, per realizzare la loro partecipazione consapevole all'amministrazione dell'ente e per provvedere tempestivamente all'esercizio dei loro diritti.

I manifesti che diffondono messaggi relativi all'esercizio di un'attività economica sono quelli che hanno lo scopo di promuovere la domanda di beni e servizi o che risultano finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

I manifesti di natura commerciale la cui affissione viene richiesta direttamente al Comune sono dallo stesso collocati negli spazi di cui all'art. 16 del presente Regolamento, nei limiti della capienza degli stessi.

Su proposta motivata del Responsabile Unico del Procedimento può disporre la temporanea deroga, per non più di tre mesi, dei limiti stabiliti per ciascuna classe dall'art. 16. Alla scadenza del periodo di deroga il servizio viene effettuato con le modalità di cui all'art. 16. Qualora nel prosieguo del tempo siano confermate le eccedenze e disponibilità che hanno motivato la deroga, il R.U.P. propone la definitiva modifica della ripartizione degli spazi.

#### **Art. 39 AFFISSIONI, PRENOTAZIONI E REGISTRO CRONOLOGICO**

L'affissione si intende prenotata dal momento in cui la relativa richiesta, accompagnata dall'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto, perviene all'ufficio comunale preposto o al gestore del servizio in concessione.

Le richieste sono iscritte nell'apposito registro, contenente tutte le notizie relative alle stesse, tenuto in ordine cronologico di prenotazione e costantemente aggiornato. Detto registro, tenuto presso l'ufficio affissioni o presso il concessionario del servizio, dovrà essere esibito a chiunque ne faccia richiesta.

#### **Art. 40 CRITERI E MODALITA' PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO.**

I manifesti devono essere fatti pervenire all'ufficio affissioni o al concessionario del servizio, nell'orario di apertura e a cura del committente, almeno due giorni prima di quello dal quale l'affissione deve avere inizio.

I manifesti devono essere accompagnati da una distinta nella quale è indicato l'oggetto del messaggio pubblicitario e:

per quelli costituiti da un solo foglio, la quantità ed il formato;

per quelli costituiti da più fogli, la quantità dei manifesti, il numero dei fogli dai quali ciascuno è costituito, lo schema di composizione del manifesto con riferimenti numerici progressivi dei singoli fogli.

La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui essa è stata effettuata in modo completo. Nello stesso giorno, su richiesta del committente, l'ufficio affissioni o il

concessionario del servizio mette a disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

Su ogni manifesto affisso viene impresso il timbro dell'ufficio comunale, con la data della scadenza prestabilita.

Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato da avverse condizioni atmosferiche è considerato causa di forza maggiore. In ogni caso quando il ritardo è superiore a dieci giorni dalla data richiesta, l'ufficio affissioni o il concessionario del servizio provvede a darne tempestiva comunicazione, per iscritto, al committente.

La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente, per iscritto, entro 10 giorni dalla richiesta di affissione, con l'indicazione del periodo nel quale si ritiene che l'affissione possa essere effettuata.

Nei casi di cui ai commi 5 e 6 il committente può annullare la commissione con avviso da inviarsi all'ufficio affissioni o al concessionario del servizio entro 10 giorni dal ricevimento delle comunicazioni negli stessi previste. L'annullamento della commissione non comporta oneri a carico del committente al quale l'ufficio affissioni o il concessionario del servizio provvede a rimborsare integralmente la somma versata entro 90 giorni dal ricevimento dell'avviso di annullamento. I manifesti restano a disposizione del committente presso l'ufficio affissioni o presso il concessionario del servizio per 30 giorni e, possono essere restituiti o inviati ad altra destinazione indicata dal committente, con recupero delle sole spese postali, il cui importo viene detratto dal rimborso del diritto.

Nel caso in cui la disponibilità degli impianti consenta di provvedere all'affissione di un numero di manifesti inferiore a quelli pervenuti o per una durata inferiore a quella richiesta, l'ufficio comunale provvede ad avvertire il committente per iscritto. Se entro 5 giorni da tale comunicazione la commissione non viene annullata, l'ufficio affissioni o il concessionario del servizio provvede all'affissione nei termini e per le quantità rese note al committente e dispone entro 30 giorni il rimborso allo stesso dei diritti eccedenti quelli dovuti. I manifesti non affissi restano a disposizione del committente presso l'ufficio per 30 giorni, scaduti i quali saranno inviati al macero, salvo ne venga richiesta la restituzione o l'invio ad altra destinazione, con il recupero delle sole spese postali, il cui importo viene detratto dai diritti eccedenti.

In tutti i casi in cui compete al committente il rimborso totale o parziale del diritto sulle affissioni lo stesso, con apposita comunicazione scritta, può autorizzare l'ufficio comunale competente ad effettuare il conguaglio fra l'importo dovuto per le affissioni successivamente richieste e quella per cui spetta il rimborso.

L'ufficio affissioni o il concessionario del servizio ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne immediata comunicazione al committente mantenendo nel frattempo a sua disposizione i relativi spazi.

I manifesti pervenuti per l'affissione senza la relativa commissione formale e l'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto, se non ritirati dal committente entro 30 giorni da quando sono pervenuti, saranno inviati al macero senza altro avviso.

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni dal contenuto commerciale, ovvero in ore notturne dalle 20.00 alle ore 7.00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di € 25,82 per commissione.

**Presso l'ufficio affissioni o presso il concessionario del servizio devono essere esposti per la pubblica consultazione:**

1. le tariffe del servizio;
2. l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono;
3. il presente Regolamento;
4. il registro cronologico delle commissioni.

L'ufficio affissioni o il concessionario del servizio ha l'obbligo di consegnare al committente, al momento del pagamento del diritto dovuto per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, un foglio informatico contenente un estratto del presente regolamento. Detto estratto deve contenere gli articoli di seguito indicati:

- a). Art. 39 Affissioni, prenotazioni e registro cronologico
- b). Art. 40 Criteri e modalità per l'espletamento del servizio
- c). Art. 41 Diritto sulle pubbliche affissioni
- d). Art. 42 Riduzioni
- e). Art. 43 Esenzioni
- f). Art. 44 Utilizzo degli spazi di cui all'art. 20 comma 1 del D.Lgs. 507/93
- g). Art. 45 Sanzioni amministrative



Il sopraccitato foglio informativo, oltre agli articoli sopra elencati dovrà riportare anche la seguente nota integrativa: In caso di parziale o totale inadempimento contrattuale da parte del Concessionario del servizio delle pubbliche affissioni, il committente potrà oltre a rivolgersi all'autorità giudiziaria competente segnalare il disservizio al Difensore Civico o all'Amministrazione Comunale.

## **CAPO IV**

### **DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

#### **Art. 41 TARIFFE**

Il diritto sulle pubbliche affissioni è dovuto al Comune che provvede alla loro effettuazione, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale esso viene effettuato.

Il diritto è comprensivo dell'imposta sulla pubblicità relativa.

Il diritto sulle pubbliche affissioni è dovuto per ciascun foglio di dimensioni fino a cm 70x100, nella misura stabilita per la classe del Comune dal secondo comma dell'art. 19 del D.Lgs. n.507/93, indistintamente per i primi 10 giorni e per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione.

Per le commissioni inferiori a 50 fogli il diritto di cui al precedente comma è maggiorato del 50%.

Per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli il diritto è maggiorato del 50%; per quelli costituiti da più di 12 fogli è maggiorato del 100%.

Le maggiorazioni del diritto, a qualunque titolo previste, sono cumulabili tra loro e si applicano sulla tariffa base.

Le eventuali aggiunte ai manifesti già affissi sono soggette al pagamento del diritto corrispondente alla tariffa prevista per i primi 10 giorni.

Qualora il committente richieda espressamente che l'affissione avvenga in determinati spazi da lui prescelti, è dovuta, una maggiorazione del 100%.

#### **Art. 42 RIDUZIONI**

La tariffa del diritto, come pure la maggiorazione della tariffa normale del diritto, prevista per le località classificate in categoria speciale ai sensi dell'art. 3 del presente Regolamento per il servizio delle pubbliche affissioni, è ridotta alla metà:

per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione dell'art. 49 del presente Regolamento;

- a) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni, partiti politici e di ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b) per manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio e la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- c) per i manifesti relativi ai festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- d) per gli annunci mortuari.

I requisiti soggettivi previsti dalla lettera b) sono accertati con le modalità di cui all'art. 38 comma 1 del presente Regolamento.

I requisiti oggettivi previsti dalle lettere c) e d) sono verificati attraverso l'esame di cui all'art. 38 comma 2 del presente Regolamento.

Le riduzioni non sono cumulabili. Non si applicano alla misura minima del diritto stabilito per ogni commissione da effettuarsi d'urgenza dal comma 12 dell'art. 41.

Il presente articolo si applica alle persone fisiche che non intendono affiggere manifesti negli spazi riservati ai soggetti di cui all'art. 20 del D.Lgs. 507/93 e successive modifiche e integrazioni.

#### **Art. 43 ESENZIONI**

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività e le funzioni istituzionali del Comune, da esso svolte in via esclusiva esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) manifesti delle autorità militari relative alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
- d) i manifesti dell'Autorità di Polizia in materia di pubblica sicurezza;

- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, elezioni europee, regionali ed amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati;
- h) i soggetti di cui all'art. 20 comma 1 del D.Lgs. 507/93.

Per i manifesti di cui alla lettera a) si fa riferimento alle attività e funzioni che il Comune esercita secondo le leggi statali e regionali, le norme statutarie, le disposizioni regolamentari e quelle che hanno per finalità la cura degli interessi e la promozione dello sviluppo della comunità, ai sensi della legge 267/2000.

Per i manifesti di cui alla lettera f) il soggetto che richiede l'affissione gratuita è tenuto a precisare, in tale richiesta, la disposizione di legge per effetto della quale l'affissione sia obbligatoria.

Per l'affissione gratuita dei manifesti di cui alla lettera g) il soggetto richiedente deve allegare alla richiesta copia dei documenti dai quali risulta che i corsi sono gratuiti e regolarmente autorizzati dell'autorità competente.



#### **Art. 44 UTILIZZO DEGLI SPAZI DI CUI ALL'ART. 20, COMMA 1°, D.Lgs. 507/93**

Gli spazi di cui all'articolo 16 comma 2 lettera a) del presente Regolamento sono riservati per l'affissione dei manifesti ai soggetti di cui all'articolo 20 D.Lgs. 507/93.

Il comune o il gestore del servizio non fornisce personale per l'affissione.

L'affissione negli spazi riservati, effettuata dalla persona fisica che ne abbia fatto richiesta ai sensi dei successivi comma, è esente dal diritto sulle pubbliche affissioni.

Le autorizzazioni devono essere rilasciate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della richiesta, che deve essere annotata in apposito registro cronologico. Il gestore del servizio delle pubbliche affissioni mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al richiedente, per iscritto, entro 3 giorni dalla richiesta.

Negli uffici del gestore del servizio delle pubbliche affissioni deve essere esposto l'elenco degli spazi destinati alle affissioni di cui al presente articolo e il registro cronologico.

La richiesta di cui al comma 1 del presente articolo deve essere presentata al gestore del servizio e deve contenere:

- a) le generalità della persona fisica richiedente;
- b) le generalità della persona fisica che eseguirà materialmente l'affissione;
- c) l'esatta indicazione del soggetto per il quale intende affiggere i manifesti;
- d) la descrizione dei manifesti da affiggere;
- e) la quantità dei manifesti da affiggere;
- f) la durata dell'affissione.

L'ufficio preposto rilascia l'autorizzazione ad affiggere manifesti sugli impianti entro 3 giorni dalla presentazione della richiesta.

Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di :

verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;

adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dall'Amministrazione, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;

provvedere alla rimozione dei manifesti alla scadenza del periodo di affissione o in caso di decadenza, revoca e scarsa sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta dell'Amministrazione.

## **CAPO V SANZIONI**

#### **Art. 45 SANZIONI AMMINISTRATIVE**

Le violazioni alle norme del presente regolamento che costituiscono infrazione al Codice della Strada ed al relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, sono punite con le sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie previste dall'art. 23, del Codice della Strada, secondo le modalità di cui al Titolo VI del codice stesso e s.m.i..

Per tutte le altre violazioni alle norme del presente regolamento, come anche alle disposizioni legislative riguardanti l'effettuazione della pubblicità e delle disposizioni contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti o all'effettuazione di

particolari forme di pubblicità, si applicano le sanzioni di cui all'art. 24, del D.Lgs 507/93 e s.m.i.

L'accertamento delle violazioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, comporterà, ove sia prevista, la rimozione dell'impianto e l'applicazione delle sanzioni accessorie come disposto dal D.Lgs 507/93 e dall'art. 23 comma 13 bis e 13 quater del Nuovo Codice della Strada.

Il termine per la rimozione di cui all'art. 24, comma 2, del D.Lgs 507/93, è fissato in giorni 15, fatti salvi i casi d'immediato pericolo per la sicurezza delle persone, per i quali il termine è stabilito dall'organo di vigilanza che accerta la violazione ed in conformità a quanto disposto dal Codice Della Strada art. 23 commi 13 bis 13 quater.

Se il manifesto abusivo riguarda l'attività dei soggetti di cui all'art. 20 del D.Lgs. 507/93 il responsabile è colui che è colto materialmente nell'atto di affissione e le sanzioni sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile»;

Ai fini della salvaguardia degli enti locali, a decorrere dal 1° gennaio 2007, gli oneri derivanti dalla rimozione dei manifesti affissi in violazione delle disposizioni vigenti sono a carico dei soggetti per conto dei quali gli stessi sono stati affissi, salvo prova contraria (Legge 27 Dicembre 2006, n. 296)

#### **Norme Legislative di Riferimento:**

**Art.23. commi 11,12,13,13bis, 13ter, 13quater del Codice della Strada:-**

*Comma 11- chiunque viola le disposizioni del presente articolo e quelle del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma €.357,00 (trecentocinquantesette/00) a €.1.433,00 (millequattrocentotrentatre)*

*Comma 12- Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nelle autorizzazioni è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €.143,00 (centoquarantatre/00) a €.575,00 (cinquecentosettantacinque/00)*

*Comma 13- gli enti proprietari, per le strade di rispettiva competenza, assicurano il rispetto delle disposizioni del presente articolo. Per il raggiungimento di tale fine l'Ufficio o Comando da cui dipende l'Agente accertatore, che ha redatto il verbale di contestazione delle violazioni di cui ai commi 11 e 12, trasmette copia dello stesso al competente ente proprietario della strada.*

*Comma 13.bis- in caso di collocazione di cartelli, insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari privi di autorizzazione o comunque in contrasto con quanto disposto dal comma 1, l'ente proprietario della strada diffida l'autore della violazione e il proprietario o il possessore del suolo privato, nei modi di legge, a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci giorni dalla data di comunicazione dell'atto. Decorso detto termine, l'ente proprietario provvede ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario e alla sua custodia ponendo i relativi oneri a carico dell'autore della violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo. Chiunque viola le prescrizioni indicate al presente comma e al comma 7 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €..4.000 a €. 16.000; nel caso non sia possibile individuare l'autore della violazione, alla stessa sanzione amministrativa è soggetto chi utilizza gli spazi pubblicitari privi di autorizzazione.*

*Comma 13 ter- non è consentita la collocazione di cartelli, di insegne di esercizio od altri mezzi pubblicitari nelle zone a tutela delle leggi 1° giugno 1939, n°1089, e 29 giugno 1939, n.1047, dal decreto N legge 27 giugno 1985, n°312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n°431, e dalla legge 6 dicembre 1991, n°394. In caso di inottemperanza al divieto, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari sono rimossi ai sensi del comma 13-bis. Le regioni possono individuare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le strade di interesse panoramico ed ambientale nelle quali i cartelli, le insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari provocano deturpamento del paesaggio. Entro sei mesi dal provvedimento di individuazione delle strade di interesse panoramico ed ambientale i comuni provvedono alle rimozioni ai sensi del comma 13-bis.*

*Comma 13. quater - nel caso in cui l'installazione dei cartelli, insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari sia realizzata su suolo demaniale ovvero rientrante nel patrimonio degli enti proprietari delle strade, o nel caso in cui la loro ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza costituisca pericolo per la circolazione, in quanto in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento, l'ente proprietario esegue senza indugio la rimozione del mezzo pubblicitario. Successivamente alla stessa, l'ente proprietario trasmette la nota delle spese sostenute al prefetto, che emette ordinanza di ingiunzione di pagamento. Tale ordinanza costituisce titolo esecutivo ai sensi di legge.*

**Art. 24, D.L.gs 507/93:**

*Il comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della Legge 24 novembre 1981, n.689, salvo quanto previsto nei successivi commi.*

*Per le violazioni delle norme regolamentari stabilite dal comune in esecuzione del presente capo nonché di quelle*

*contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da lire 200.000 (duecentomila) a lire 2.000.000 (duemilioni) con notificazione agli interessati, entro cinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in ogni caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.*

*Il comune, o il concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, l'immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalità previste dall'art.10. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nella ordinanza stessa. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al comune e destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla realizzazione ed all'aggiornamento del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.*

#### **Art. 46 SANZIONI TRIBUTARIE, INTERESSI E CONTENZIOSO**

Per quanto concerne l'applicazione delle sanzioni tributarie e degli interessi si rinvia a quanto previsto dall'art. 23 del D.Lgs. 507/93 e successive modifiche ed integrazioni, nonché quanto previsto dai D. Lgs. 471/97, 472/97 e 473/97 e successive modifiche ed integrazioni.

Per quanto riguarda il contenzioso si applicano le norme contenute nel D.Lgs 546/92 e successive modifiche e integrazioni.

#### **Norme Legislative di Riferimento:**

*Art. 23, D.L.gs 507/93:*

*Per l'omessa o tardiva o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art.8 si applica, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuti, una sopra tassa pari all'ammontare dell'imposta o del diritto evasi*

*Per l'omessa o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa o del diritto è dovuta, indipendentemente da quella di cui al comma 1, una sopra tassa pari al 20% dell'imposta o del diritto il cui pagamento è stato omesso o ritardato. Le sopra tasse previste dai precedenti commi sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione è prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre trenta giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati, ovvero alla metà se il pagamento viene eseguito entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento*

*Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità. Per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative sopra tasse si applicano gli interessi di mora nella misura del 7% per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili; interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento*

## **CAPO VI**

### **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

I mezzi pubblicitari installati sulla base di autorizzazioni in essere all'entrata in vigore del presente regolamento e non rispondenti alle disposizioni dello stesso, dovranno essere adeguati alla nuova normativa entro i successivi 6 (sei) mesi dall'entrata in vigore dello stesso, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge

Sono abrogate le norme regolamentari e gli atti aventi natura regolamentare che risultino in contrasto con quanto disposto dal presente Regolamento.

Il presente Regolamento annulla e sostituisce il Regolamento precedentemente adottato dall'ente ed entra in vigore il .....